



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

PROVINCIA DI PISTOIA

VIA P. LEOPOLDO 10/24 – 51028 SAN MARCELLO PITEGLIO

CF 90060110476 - P. IVA 01906480478 - PEC comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

Area A – Organizzazione e funzionamento dell’ente

Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia immobili e gestione volantinaggio nel territorio comunale. Periodo 01/01/2019 – 31/12/2021.

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente appalto è l’esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli edifici comunali, meglio individuati nei successivi articoli, e distribuzione dei volantini sul territorio comunale.

La pulizia riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali), tutte le superfici verticali (finestre, vetri, porte, ringhiere), gli arredi e le attrezzature, tutto come meglio specificato successivamente.

Il Comune di San Marcello Piteglio ha la facoltà di ampliare il servizio ad altri immobili o diminuire gli immobili attualmente oggetto del presente capitolato, previa comunicazione scritta, in relazione alle proprie insindacabili esigenze. Alla cooperativa appaltatrice verrà, conseguentemente e contestualmente, corrisposto o detratto l’importo derivante dalla superficie in aggiunta o in diminuzione, senza che nulla possa pretendere. Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e con le frequenze indicate nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021, e comunque decorrenti dalla firma della convenzione. Il Comune avrà facoltà di ordinare la proroga del contatto oltre la data di scadenza e l’impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente per un periodo, comunque, non superiore a tre mesi.

ART. 3 – IMPORTO APPALTO

L’importo posto a base di gara è di € 132.600,00 per tre anni al netto di I.V.A. oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 22%, così determinato:

€/ora 17,00 x 50 ore settimanali x 52 settimane = € 44.200,00 annui x tre anni = € 132.600,00

Base d’asta il prezzo orario di €/ora 17,00

L’Ente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative o economiche o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali, di aumentare o diminuire le ore sopra indicate, così come di modificare la frequenza degli interventi; in tal caso il canone del servizio sarà ricalcolato in base al costo orario offerto. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’affidatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente atto capitolato. L’affidatario è tenuto ad eseguire i suddetti servizi alle stesse condizioni economiche del contratto principale.

L'importo effettivo sarà quello offerto dal vincitore della selezione.

ART. 4 – ELENCO DEGLI EDIFICI

Il servizio viene svolto nelle strutture di seguito indicate, con onere a carico della cooperativa aggiudicataria circa l'organizzazione oraria e quantitativa delle pulizie::

- Palazzo Comunale via Pietro Leopoldo 10/24 - San Marcello Pistoiese
- Centro civico di Piteglio via Casa Nuova 16 - Piteglio (solo su richiesta)
- Biblioteca Comunale (ex palazzo Comunale) in Piazza Matteotti , 159 - San Marcello Pistoiese
- Cantiere Comunale z.i. Oppiacio - Bardalone
- Cantiere Comunale via Piteglio Val di Forfora - Piteglio
- Officina ex via Mulino Rettori Macelli - San Marcello Pistoiese
- Farmacia Comunale via Marconi, 49 - San Marcello Pistoiese
- Palestra comunale viale Villa Vittoria 240/b - San Marcello Pistoiese
- Palestra comunale via Piteglio Val di Forfora - Piteglio (solo su richiesta)
- Palazzetto comunale via XXV Aprile - Bardalone
- Teatro Mascagni via delle Corti 57 - Popiglio

Detti immobili potranno, a insindacabile decisione di questa Amministrazione, essere integrati o diminuiti.

La disponibilità oraria per la pulizia dei due immobili con destinazione di palestra e palazzetto sarà di ore 8 (otto) settimanali.

La disponibilità oraria per la pulizia del Teatro Mascagni sarà di ore 2 per ogni evento.

IMMOBILI COMUNALI DOVE SI SVOLGONO ATTIVITA' FACENTI CAPO AI SERVIZI DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA MONTAGNA PISTOIESE

- Servizi sociali ed altri locali (ex palazzo Comunale) Piazzetta Port' Arsa 93 San Marcello Pistoiese;
- Sede Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in località Campo Tizzoro in Viale Luigi Orlando 320;
- Sede SUAP in località Campo Tizzoro in Viale Luigi Orlando 320;

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE ED ENTITA' DEI SERVIZI

La tipologia del servizio di pulizia si articola in “PULIZIA CORRENTE” , “PULIZIA PERIODICA” “PULIZIA STRAORDINARIA” e “PULIZIA URGENTE” e “VOLANTINAGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE”.

Gli interventi di PULIZIA CORRENTE consistono in tutte quelle operazioni che devono essere svolte giornalmente per consentire un corretto e decorso mantenimento degli uffici. Gli interventi di PULIZIA PERIODICA consistono in tutte quelle operazioni che, ripetute ad intervalli di tempo regolari nell'arco temporale della durata contrattuale, permettono un perfetto mantenimento dello stato di pulizia degli uffici.. Gli interventi di PULIZIA STRAORDINARIA consistono in interventi a carattere non continuativo da eseguirsi su richiesta, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Queste pulizie devono essere eseguite entro 2 (due) giorni dalla data di richiesta. Gli interventi di “PULIZIA URGENTE” consistono in interventi correlati a situazioni non prevedibili quali allagamenti, caduta di intonaci, versamenti di liquidi, ecc, che dovranno essere eseguite IMMEDIATAMENTE previa semplice richiesta verbale del Responsabile del Servizio A.

La cooperativa dovrà eseguire, su richiesta dell'Amministrazione, volantinaggio e/o affissione di locandine di varie dimensioni, quali informative dell'Ente, sull'intero territorio comunale o su porzione di esso.

Tali affissioni e/o depositi dovranno avvenire nelle bacheche comunali e in tutti gli esercizi pubblici o comunque dove l'Amministrazione lo riterrà necessario.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La cooperativa aggiudicataria del servizio si impegna:

- a) ad inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **specifiche clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato per il presente servizio, dalla ditta uscente, prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, visto che tale servizio rientra fra quelli ad alta intensità di manodopera per cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
- b) ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.
- c) gli operatori e i soci volontari devono essere dettagliati in distinti elenchi debitamente sottoscritti contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio...). La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- d) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- g) a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio;
- h) a prevedere un'adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattia, ferie, infortuni ecc..).

L'appaltatore deve, altresì, provvedere a sua cura e spesa e senza diritto di compenso alcuno:

- alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dal servizio di pulizia dei locali, in conformità alle leggi vigenti ed ai provvedimenti comunali, ed al loro trasporto negli appositi contenitori sistemati nei punti prestabiliti;
- alla fornitura di tutto il materiale necessario alla pulizia dei locali (detersivi, detergenti, lavavetri, ecc.).

ART. 7 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Fermi restando gli obblighi di cui al presente capitolo, ogni responsabilità inherente alla gestione fa interamente carico alla cooperativa aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute. Danni arrecati dal personale addetto al servizio agli edifici oggetto del servizio saranno contestati per iscritto.

La cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili che risultino arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, a causa di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'Ente resterà al riguardo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 8 NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHI

L'aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei

lavoratori. L'aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi.

Ai sensi dei commi 2, lett. a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, le parti procederanno alla sottoscrizione del DUVRI, documento unico di valutazione del rischio, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché ad aggiornarlo periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio..) saranno oggetto di specifica valutazione da parte del datore di lavoro titolare delle sedi in cui si svolge la prestazione, in contraddittorio con il datore di lavoro dell'aggiudicatario.

ART. 9 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve:

- essere in numero sufficiente ed idoneo, così da garantire la perfetta esecuzione del lavoro e comunque non meno di una unità;
- essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso ed essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare;
- custodire correttamente e in sicurezza le chiavi dei singoli uffici e degli stabili oggetto dell'appalto;
- vigilare e controllare che le porte e le finestre degli uffici e di accesso agli stabili siano chiuse e le luci spente, prima di allontanarsi dagli edifici comunali;
- portare con sé valido documento di identità personale;
- tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale.

Il personale addetto al servizio deve inoltre provvedere ad attivare e disattivare gli impianti antintrusione se presenti negli edifici.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti della Cooperativa che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il personale della Cooperativa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 10 TUTELA AMBIENTALE

La cooperativa per lo svolgimento del servizio deve adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente, ad esempio:

- raccolta differenziata dei rifiuti;
- uso di prodotti a basso impatto ambientale;
- razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dell'energia elettrica.

ART. 11 MATERIALI ED ATTREZZATURE

La Cooperativa deve utilizzare propri mezzi ed attrezzi, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente.

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la pulizia devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea; inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla Cooperativa dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio della stessa.

La Cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati.

Le pulizie devono essere effettuate con l'impiego di sostanze compatibili con la presenza del personale all'interno degli ambienti.

E' vietato l'utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e comunque dannose alla salute delle persone e alle cose; non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti acidi forti ed altri prodotti che possano corrodere superfici ed apparecchiature.

I prodotti usati nell'espletamento del servizio devono essere di buona qualità, rispondere ai requisiti di legge e rispettare la normativa vigente in campo tecnico e sanitario.

La pulizia dei pavimenti dovrà essere effettuata utilizzando prodotti che non rendano scivolose le superfici.

Il Comune si riserva di effettuare dei prelievi, anche a campione, dei prodotti chimici e delle soluzioni impiegate, al fine di verificare le caratteristiche dei prodotti.

Il Comune sarà tenuto indenne da qualsiasi responsabilità che possa derivare nel caso di eventuali danneggiamenti o furti dei materiali, dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale la spesa per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua, nonché il materiale di consumo per i servizi igienici, a titolo esemplificativo: sapone liquido, asciugamani in carta, carta igienica, sacchetti in carta per la raccolta differenziata di tale materiale, deodorante ... che saranno posti nei bagni a cura del personale addetto alle pulizie.

ART. 12 MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte. Gli operatori ed i mezzi d'opera da impiegare per il servizio devono essere forniti dall'appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Il servizio in oggetto è da considerarsi essenziale e pertanto non potrà essere interrotto per alcun motivo (malattia, sciopero, ecc.).

I due enti interessati dal presente servizio, hanno facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia. Eventuali difformità del servizio saranno tempestivamente contestate alla cooperativa aggiudicataria.

In caso di ripetute inadempienze, si procederà ai sensi dei successivi articoli.

ART. 13 ORARIO DI SERVIZIO

La cooperativa deve programmare ed organizzare lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato in orari in cui i locali sono privi di utenti e pertanto al di fuori dell'orario di apertura al pubblico e al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti. Qualora durante l'espletamento del servizio di pulizia gli addetti dovessero verificare che negli uffici comunali vi siano ancora attività in corso, hanno l'obbligo di astenersi da ogni e qualsiasi intervento, attendendo che i locali si siano liberati, senza ostacolare, comunque, l'attività che in essi si svolge.

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del d. lgs 50/2016.

La procedura di gara sarà espletata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con determinazione del responsabile della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

L'aggiudicazione del servizio verrà disposta a favore del concorrente che avrà effettuato la migliore offerta economica.

ART. 15 CONSEGNA IMMOBILI

Il Comune provvede all'inizio del servizio alla consegna di una copia delle chiavi di ciascun immobile oggetto del servizio, con redazione di apposito verbale.

La consegna delle chiavi avviene nell'interesse della cooperativa ed a suo esclusivo rischio nei confronti di terzi.

L'appaltatore si impegna, con la partecipazione alla gara, a non duplicare le chiavi consegnate se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune.

Il costo degli eventuali duplicati sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

Al termine dell'appalto la cooperativa dovrà provvedere alla restituzione delle chiavi ricevute e di tutti i duplicati realizzati.

ART. 16 CUSTODIA DEGLI STABILI

La cooperativa appaltatrice e per essa il personale addetto ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di accedere in ogni locale di proprietà del Comune.

Essa ha, di conseguenza, il compito di chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili, anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo.

E' obbligo degli addetti verificare che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso siano regolarmente chiusi.

Ogni eventuale malfunzionamento degli stessi dovrà essere tempestivamente segnalato all'ufficio tecnico comunale.

E' assolutamente vietato l'accesso di personale non addetto al servizio.

ART. 17 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA E SUPPLEMENTARE

Qualora, per qualsiasi causa, l'Amministrazione provveda ad effettuare lavori di ristrutturazione in alcuni locali o nella totalità dei locali di un immobile compreso nel presente appalto, la stessa ha la facoltà di chiedere, con adeguato preavviso scritto, tenuto conto delle cause accidentali e straordinarie, che siano sospesi i servizi di pulizia.

Sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere che il credito maturato venga utilizzato per pulizie di primo ingresso nei locali ristrutturati ovvero la decurtazione dell'importo per i servizi non prestati.

Per interventi straordinari si intendono attività e tipi di intervento che non rientrano in quelli previsti dal presente contratto.

Per interventi supplementari si intendono quelli costituiti da attività e tipi di intervento regolati dal presente contratto, ma da effettuare in luoghi e tempi non previsti e non aventi carattere di continuità.

Tali prestazioni sono richieste di volta in volta in base alle necessità riscontrate dall'Amministrazione Comunale.

La cooperativa affidataria del servizio procederà a sopralluogo al fine di valutare gli interventi che dovranno essere effettuati e procederà ad inviare il preventivo.

La cooperativa si impegna a garantire che le prestazioni di cui al presente articolo vengano in ogni caso iniziata entro il termine massimo di n. 3 (tre) giorni dalla ricezione della conferma d'ordine.

Le richieste di prestazioni supplementari e/o straordinarie dovranno essere inoltrate entro le ore 14.00 del giorno precedente; comunque nei casi d'emergenza (es. allagamento ecc.) la Cooperativa si impegna ad assicurare l'espletamento del servizio anche se richiesto con preavviso minore.

ART. 18 SCIOPERI

In caso di sciopero di propri dipendenti, la cooperativa affidataria del servizio sarà tenuta a darne comunicazione scritta al Servizio 1 - Affari Generali in via preventiva e tempestiva. Le mancate prestazioni contrattuali saranno stornate dalle relative fatture.

In caso di proclamata agitazione del personale della cooperativa aggiudicataria, sarà onere della stessa darne comunicazione all'Amministrazione con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

ART. 19 PAGAMENTI

Il corrispettivo prestabilito dovrà essere pagato dall'Amministrazione comunale in pagamenti mensili posticipati, previa verifica della corretta esecuzione del servizio ed acquisizione di DURC regolare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Le fatture, indicanti il periodo di tempo di riferimento dovranno essere intestate a: COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO via P.Leopoldo 10/24 – 51028 SAN MARCELLO PISTOIESE PARTITA IVA 01906480478- CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: **K7YUEX**.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, si specifica che alla liquidazione delle fatture si procederà nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso pagamenti in conto bonifico bancario e/o postale.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente della cooperativa, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 20 PENALITÀ

Se l'Amministrazione accerterà il precario stato di pulizia dei locali derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, avrà la facoltà di richiedere alla Cooperativa una serie di interventi di ripristino.

Tali prestazioni dovranno essere richieste per PEC alla cooperativa e rese dalla stessa nel termine dei 5 giorni successivi. Esse non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria.

Oltre tale termine l'Ente si riserva la facoltà di applicare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio di pulizia richiesto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, rispetto alla quale la cooperativa appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Tale penale sarà applicata sulla prima fattura da liquidare.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno e spesa, la cessione, anche parziale, o il subappalto del servizio. La violazione della presente norma comporta, oltre alle sanzioni previste dalla vigente legislazione, l'incameramento della cauzione.

ART. 22 RISOLUZIONE DELL'APPALTO

L'Amministrazione, nei casi previsti di seguito e/o indicati in altri articoli del presente capitolo, può procedere alla risoluzione dell'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, previa regolare diffida ad adempiere:

- abbandono arbitrario del servizio;
- nel caso in cui le penalità ammontino ad oltre il 10% dell'importo di aggiudicazione;

- impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- accertamento di inadempienza con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, qualora non regolarizzata.

Inoltre l'appalto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. salvo il diritto del committente di pretendere il risarcimento dei danni subiti nei casi di seguito previsti:

- quando l'appaltatore abbia cessato l'attività;
- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed in esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolo;
- accertamento non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara;
- quando l'appaltatore abbia ceduto a terzi tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

ART. 23 CLAUSOLA SOCIALE

In caso di cambio di gestione l'aggiudicatario del servizio è tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, ad assorbire e utilizzare prioritariamente le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti.

ART. 24 DANNI - POLIZZA ASSICURATIVA

La Cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine la Cooperativa si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata contrattuale specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune appaltante, connessa allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) euro 1.500.000,00 per sinistro
- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) euro 1.500.000,00 per sinistro

L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata al Comune prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze. Per i danni e ammanchi di beni di proprietà dell'Amministrazione, imputabili alla Cooperativa, questa dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose mancanti e/o danneggiate. In difetto vi provvederà l'Ente, direttamente o per mezzo di altra impresa, addebitandone l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali alla Cooperativa mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti e se questi non fossero sufficienti sull'importo della cauzione.

ART. 25 CAUZIONI

- **CAUZIONE PROVVISORIA.**

La ditta partecipante all'appalto dovrà presentare, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. 50/2016. In caso di presentazione di polizza fidejussoria, la stessa dovrà prevedere espressamente una validità di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta. La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto; agli altri partecipanti verrà restituita a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

- **CAUZIONE DEFINITIVA.**

A garanzia degli obblighi derivanti da presente appalto, la cooperativa aggiudicataria si impegna a costituire cauzione definitiva, prima dell'inizio del servizio ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella

graduatoria. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Comune è autorizzato dall'aggiudicatario, con l'accettazione dell'appalto, a rivalersi per l'intero o in parte, sulla somma depositata come cauzione acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente capitolo.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta rivalsa, l'ammontare della cauzione nella misura come sopra fissata, provvedendo a versare numerario o consegnare una nuova fidejussione.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla certificazione della regolare esecuzione (pagamento dell'ultima fattura).

La cauzione garantirà anche il pagamento di penali di cui al presente capitolo, l'eventuale risarcimento dei danni come definiti, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'Appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI E ACCESSORIE

Sono a carico della cooperativa aggiudicataria le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto pubblico in modalità elettronica, i diritti di segreteria e quant'altro dovuto secondo le tariffe di legge.

ART. 27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto.

ART. 28 NORMATIVA PRIVACY

A norma del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 i dati raccolti nell'ambito del presente affidamento sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione ad organi ed uffici dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Pistoia, con esclusione di qualsiasi altro, per qualunque controversia inerente il presente capitolo ed il contratto da esso derivante.